

**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE IN MATERIA DI
CONCENTRAZIONE DEI RISCHI:**

RELAZIONE PRELIMINARE SULL'ANALISI DI IMPATTO

Indice

1	Introduzione.....	3
2	Cenni sui fallimenti del mercato e della regolamentazione.....	3
2.1	Origine del problema.....	3
2.2	Le criticità della regolamentazione attuale.....	4
2.3	Gli obiettivi della nuova regolamentazione	5
3	Le opzioni regolamentari.....	5
4	L'analisi costi-benefici.....	6
4.1	Le esposizioni interbancarie.....	6
4.2	Le esposizioni intra-gruppo <i>cross-border</i>	9
4.3	Le esposizioni nei confronti degli enti territoriali	10
4.4	Le esposizioni rappresentate da garanzie e impegni con "rischio medio-basso" ..	10
4.5	Il nuovo limite per gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB	10
4.6	Le nuove ponderazioni per i grandi rischi delle SIM	11
5	Riferimenti bibliografici.....	12



SINTESI

L'analisi esamina i possibili effetti delle principali scelte regolamentari che la CRD II lascia alla discrezionalità della Banca d'Italia nel recepimento nell'ordinamento nazionale delle norme in materia di concentrazione del rischio. L'AIR si estende alle modifiche normative per le quali non sono previsti ambiti di discrezionalità ma che potrebbero produrre effetti rilevanti sul sistema finanziario italiano.

Nel complesso, le norme proposte rafforzano la stabilità del sistema finanziario e diminuiscono le disparità concorrenziali esistenti tra intermediari e tra paesi. Di seguito si riassumono i principali effetti per gli intermediari italiani:

- Il nuovo trattamento delle esposizioni interbancarie determinerebbe un incremento significativo delle esposizioni oltre i limiti, ma un'eventuale deroga per le banche di piccola dimensione ne attenuerebbe l'impatto e ricondurrebbe il fenomeno entro proporzioni fisiologiche.
- Il fenomeno dei grandi rischi rappresentati da esposizioni verso componenti *cross-border* dei gruppi bancari è molto contenuto; l'impatto immediato di eventuali modifiche normative, dunque, è trascurabile. Tuttavia, poiché il coordinamento tra le autorità dei paesi extra-UE è suscettibile di ulteriore rafforzamento, i benefici di un limite applicabile alle componenti intra-gruppo residenti in tali paesi permangono apprezzabili.
- Con la fine del regime transitorio (fine 2011) il limite applicabile agli intermediari finanziari ex art. 107 TUB sarebbe equiparato a quello delle banche (scendendo dal 40% al 25%). Le simulazioni effettuate indicano che un quarto degli intermediari potrebbe presentare grandi rischi oltre i limiti.
- Le modifiche volte ad armonizzare la normativa delle SIM a quella degli altri intermediari dovrebbero favorire la parità concorrenziale senza produrre impatti di rilievo nell'immediato per le SIM.

1 Introduzione

La presente analisi ha per oggetto le proposte di modifica alla disciplina sulla concentrazione dei rischi, che recepiscono gli emendamenti apportati alla *Capital Requirement Directive* dalla Direttiva 2009/111/CE del 16 settembre 2009 (CRD II). In linea generale la CRD II richiede un significativo sforzo di convergenza e di armonizzazione per il recepimento delle norme negli ordinamenti nazionali, tuttavia in alcuni casi consente agli stati membri limitati margini di discrezionalità.

In sede comunitaria l'elaborazione delle norme ha beneficiato delle analisi d'impatto condotte sia dalla Commissione Europea sia dal CEBS¹; ad esse si rimanda per un'analisi aggregata riferita ai paesi dell'Unione Europea e per ottenere una visione d'insieme degli effetti delle nuove disposizioni. La presente analisi si concentra sui principali aspetti lasciati alla discrezionalità della Banca d'Italia², in modo da offrire evidenze a supporto delle scelte regolamentari di propria competenza; l'analisi si estende anche ad alcune modifiche normative per le quali non sono previsti ambiti di discrezionalità, ma che potrebbero produrre effetti rilevanti sul sistema finanziario italiano.

2 Cenni sui fallimenti del mercato e della regolamentazione

2.1 Origine del problema

La presenza nel portafoglio degli intermediari di esposizioni di elevato ammontare nei confronti di singole controparti può dare origine ai tipici fallimenti del mercato che sono alla base della regolamentazione del sistema finanziario. Il default di una di esse a causa di un evento non previsto, infatti, può mettere a rischio la stabilità dell'intermediario.

In particolare ciò può determinare:

- i) esternalità negative in caso di trasmissione della crisi ad altri intermediari (rischio sistemico);
- ii) problemi di azzardo morale nel comportamento degli intermediari, specie in presenza di reti di salvataggio più o meno esplicite quali gli schemi di assicurazione dei depositi, l'intervento di un prestatore di ultima istanza o il possibile intervento pubblico;
- iii) asimmetrie informative legate alla difficoltà dei depositanti e, in generale, dei creditori dell'intermediario, nel valutare lo stato di salute dell'intermediario.

Tali motivazioni sono alla base della regolamentazione prudenziale delle banche adottata nella maggior parte dei paesi avanzati, volta a limitare l'esposizione al rischio idiosincratice verso un singolo soggetto ovvero un gruppo di clienti connessi tra loro.

¹ Cfr. CEBS (2007), CEBS(2008), Commissione Europea (2008).

² In presenza di discrezionalità nel recepimento della Direttiva comunitaria la Banca d'Italia è tenuta a condurre un'analisi d'impatto della proposta regolamentare, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia 24 marzo 2010 in materia di atti normativi di vigilanza.

2.2 Le criticità della regolamentazione attuale

La necessità di rivedere la disciplina comunitaria della concentrazione dei rischi (al pari di altri istituti prudenziali disciplinati dalla CRD II) ha origine principalmente nell'esigenza di conseguire una più elevata parità concorrenziale (*level playing field*) tra gli intermediari che operano nell'Unione Europea, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione delle differenze regolamentari esistenti tra stati membri.

Altro motivo di attenzione riguarda il trattamento di alcune esposizioni (in particolare quelle interbancarie) che risulta non del tutto coerente con la natura del fallimento del mercato identificato. Come affermato in precedenza, esso ha origine nell'eventualità che si verifichi un evento inatteso, che dunque sfugge a qualunque prudente previsione del management, i cui effetti potrebbero essere dirompenti. Proprio perché l'accento è posto sulla gravità di tali effetti (a causa dell'entità dell'esposizione) più che sulla probabilità del loro accadimento, la regolamentazione dovrebbe risultare il più possibile indipendente dal merito di credito della controparte e fungere da presidio estremo (*backstop limit*) a tutela della stabilità dell'intermediario. Tale logica si differenzia, dunque, da quella sottostante alla regolamentazione *risk-based* che disciplina l'adeguatezza patrimoniale.

Nel caso delle esposizioni interbancarie, la regolamentazione esistente in materia di concentrazione dei rischi non riflette tale orientamento, poiché consente di applicare ponderazioni di favore, graduate in funzione della loro vita residua³. Il trattamento di favore deriva dunque sia dalla presunta migliore qualità, sia dalla maggiore liquidabilità di tali esposizioni; esso consente agli intermediari di detenere posizioni dal valore nominale anche molto rilevante nei confronti di una singola controparte bancaria. Inoltre la presenza di esposizioni interbancarie concentrate potrebbe acuire il rischio di trasmissione delle crisi bancarie, rafforzando il legame e dunque la dipendenza tra intermediari; in altre parole tali esposizioni comporterebbero un rischio sistemico maggiore rispetto ai grandi rischi non bancari; ciò dovrebbe indurre ad attribuire ai grandi rischi di natura bancaria un trattamento almeno pari a quello delle altre controparti. Allo stesso tempo, tuttavia, occorre impedire che il trattamento delle esposizioni interbancarie risulti oltremodo penalizzante per gli intermediari di piccola dimensione, anche in considerazione della loro minore rilevanza sistemica.

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la possibile interferenza delle norme attuali con le modalità organizzative e con le scelte di finanziamento adottate da un gruppo bancario. Nella misura in cui le norme sulla concentrazione dei rischi si applicano anche tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo, quest'ultimo potrebbe essere penalizzato rispetto a un soggetto terzo che svolge le stesse attività come entità singola. Le esigenze di parità concorrenziale relative al trattamento delle esposizioni intra-gruppo, tuttavia, vanno temperate con quelle di tutela dei depositanti delle singole banche qualora vi siano ostacoli alla trasferibilità delle risorse all'interno del gruppo.

³ In particolare, le esposizioni interbancarie sono attualmente ponderate, rispettivamente, a zero se la vita residua è inferiore all'anno, al 20% se con la residua è compresa tra uno e tre anni, al 50% se l'esposizione è rappresentata da titoli con vita residua superiore ai tre anni negoziati in mercati regolamentati e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la cui emissione sia autorizzata dalle competenti autorità; cfr. Banca d'Italia, Circ. 263, Titolo V, Cap. 1, All. A).

2.3 Gli obiettivi della nuova regolamentazione

Tenuto conto dei fallimenti del mercato e della regolamentazione sopra identificati, la CRD II è volta principalmente a perseguire i seguenti obiettivi:

- i) rafforzare la stabilità del sistema finanziario;
- ii) ridurre le disparità concorrenziali tra intermediari.

3 Le opzioni regolamentari

Di seguito sono oggetto di analisi le disposizioni in materia di concentrazione del rischio potenzialmente foriere di impatti significativi sul sistema bancario italiano, quali:

- i) l'eliminazione delle ponderazioni di favore (0%, 20%, 50%, in funzione della vita residua) attualmente previste per le esposizioni interbancarie⁴;
- ii) la riduzione del limite prudenziale dal 40% al 25% per i grandi rischi degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, che dovrebbe avvenire dopo il 31/12/2011 in assenza di eventuali proroghe al regime transitorio⁵.
- iii) l'applicazione, anche alle SIM, dello schema di ponderazioni previsto per banche e intermediari finanziari ex art. 107 TUB⁶.

Inoltre sono valutate le disposizioni che lasciano alla Banca d'Italia un potere discrezionale nella loro trasposizione a livello nazionale, in particolare:

- i) la possibilità di prevedere un trattamento di favore per le esposizioni interbancarie, fissando un limite in valore assoluto (comunque inferiore a 150 mln) entro il quale sono tollerate eventuali esposizioni eccedenti il limite⁷;
- ii) la possibilità per un gruppo bancario di continuare a escludere (ponderazione = 0%) le esposizioni nei confronti di componenti del gruppo soggette a vigilanza consolidata in un paese dell'UE e, eventualmente, di escludere anche le esposizioni *cross-border* soggette a vigilanza consolidata in un paese extra-UE⁸;
- iii) la possibilità di mantenere la ponderazione di favore (20%) che la disciplina nazionale riserva attualmente alle esposizioni nei confronti di (o garantite da) enti territoriali degli Stati dell'Unione Europea⁹;

⁴ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 263, Titolo V, Cap. 1, All. A, lett. A.8, C.1, E.4.

⁵ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 216, Parte Prima, Cap. V, Sez. X.

⁶ Cfr. disposizioni in consultazione (Disposizioni prudenziali per le SIM, Titolo I, Cap. 9, par. 3).

⁷ Cfr. disposizioni in consultazione (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V, Cap. 1, Sez. II, par. 1).

⁸ Cfr. disposizioni in consultazione (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V, Cap. 1, All. A, lett. A.3).

⁹ Cfr. disposizioni in consultazione (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V, Cap. 1, All. A, lett. C.1).

- iv) la possibilità di mantenere la ponderazione di favore (50%) che la disciplina nazionale riserva attualmente alle esposizioni fuori bilancio classificate come garanzie e impegni con “rischio medio-basso”¹⁰;

4 L'analisi costi-benefici

4.1 Le esposizioni interbancarie

La CRD II allinea il trattamento delle esposizioni interbancarie a quello delle altre esposizioni, eliminando le ponderazioni di favore in vigore.

Tale previsione, volta a fronteggiare i fallimenti della regolamentazione identificati nel par. 2, rappresenta una delle principali innovazioni della CRD II. La maggiore diversificazione delle esposizioni nei confronti di controparti bancarie determina numerosi benefici: riduce l'esposizione al rischio di eventi imprevisti; contiene il rischio sistemico, attenuando i meccanismi di contagio e riducendo la necessità di intervento da parte delle Autorità (con eventuali esborsi a carico della collettività) per prevenire crisi sistemiche.

I costi sarebbero innanzitutto di natura economica: la maggiore frammentazione delle esposizioni interbancarie potrebbe risultare poco remunerativa soprattutto per le piccole banche che hanno necessità di impiegare una quota rilevante di fondi sull'interbancario. L'impossibilità di negoziare l'intero ammontare con un'unica controparte riduce il loro potere di mercato, potrebbe rendere difficoltoso l'accesso al mercato all'ingrosso e compromettere la possibilità di soddisfare interamente le necessità d'impiego della liquidità ricorrendo alla propria controparte istituzionale di riferimento (ad esempio l'istituto centrale di categoria per le banche di credito cooperativo). D'altro canto i benefici di un limite stringente per le piccole banche risulterebbero attenuati dalla loro scarsa rilevanza sistemica.

Un'altra tipologia di costi è legata alle modalità di funzionamento del mercato interbancario in occasione di crisi di liquidità: la presenza di limiti, infatti, potrebbe ostacolare l'offerta di fondi, aggravare la situazione di tensione e incrementare il rischio sistemico.

Considerato che nel 2009 ha iniziato ad operare nel nostro paese il mercato interbancario collateralizzato (MIC), in cui gli scambi avvengono in forma anonima e sono assistiti da garanzia reale, i costi sopra descritti potrebbero essere attenuati, poiché gli intermediari sarebbero sempre in grado di scambiare fondi su tale segmento del mercato, beneficiando di un trattamento di favore dal punto di vista prudenziale. Nel suo primo anno di attività il MIC si è rivelato determinante per la ripresa degli scambi interbancari dopo il blocco delle transazioni verificatosi nel corso della crisi finanziaria¹¹; in futuro potrebbe risultare funzionale anche alla fluidità degli scambi in presenza di limiti più stringenti sulle esposizioni interbancarie non garantite. La presenza di una garanzia comporterebbe in ogni caso una contrazione dello spread conseguibile rispetto all'impiego di fondi sul segmento non garantito.

¹⁰ Cfr. disposizioni in consultazione (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo V, Cap. 1, All. A, lett. D.1).

¹¹ Cfr. Banca d'Italia (2010), Relazione sull'anno 2009.

Sono state effettuate alcune simulazioni¹² per valutare l'impatto sul sistema bancario italiano derivante dall'eliminazione delle ponderazioni di favore per le esposizioni interbancarie. Esse indicano che, in assenza di specifiche deroghe per gli intermediari di piccola dimensione, alla fine del 2009 56 banche presenterebbero esposizioni interbancarie superiori al limite prudenziale: 46 casi riguardano banche di credito cooperativo, che superano la soglia prevalentemente per esposizioni nei confronti del proprio istituto centrale di riferimento; gli altri casi sono rappresentati da 2 popolari e da 8 banche spa.

Le esposizioni eccedenti delle BCC, se osservate singolarmente, sono da considerare fisiologiche e di importo contenuto; maggiore preoccupazione desta il fatto che la concentrazione di molte esposizioni presso un numero estremamente contenuto di controparti bancarie (gli istituti centrali di riferimento), esalta la rilevanza sistemica di queste ultime.

Le esposizioni eccedenti delle altre banche fanno capo prevalentemente, ma non esclusivamente, a istituti di piccola dimensione che, caratterizzandosi per un rapporto tra impieghi e raccolta contenuto, hanno l'esigenza di trovare forme d'impiego alternative ai prestiti alla clientela. Le controparti sono tra le maggiori banche nazionali e, in alcuni casi, comunitarie.

La penalizzazione che riceverebbero le banche di piccola dimensione ha indotto il legislatore comunitario a prevedere una deroga per le esposizioni interbancarie contenute entro una soglia massima di 150 milioni, la cui definizione è lasciata ai singoli stati membri; l'esposizione non deve in ogni caso essere superiore al patrimonio di vigilanza. Se si tiene conto di tale deroga, il numero di banche con esposizioni oltre i limiti scenderebbe a 10 (4 bcc, 2 popolari, 4 spa). La deroga sanerebbe anche la situazione delle 3 bcc che al 31/12/2009 presentavano esposizioni interbancarie oltre il limite in base alla disciplina attualmente in vigore. In merito al livello della soglia, se questa fosse fissata a 75 milioni i risultati della simulazione resterebbero invariati (tav. 1).

¹² Per stimare gli effetti della proposta regolamentare è stata effettuata una simulazione, utilizzando le segnalazioni di vigilanza relative ai grandi rischi (su base consolidata per i gruppi bancari, non consolidata per le banche non appartenenti a gruppi) inviate dagli intermediari con riferimento al 31/12/2009. In particolare è stata attribuita una ponderazione pari al 100% (modificando l'importo ponderato segnalato) alle voci "impieghi", "altre attività di rischio per cassa", "contratti derivati" riferite alle controparti bancarie segnalate tra i grandi rischi; è stata mantenuta la ponderazione segnalata per le voci "portafoglio di negoziazione" e "garanzie rilasciate e impegni", in virtù del fatto che in tali voci potrebbero essere presenti *covered bonds* e linee di credito non utilizzate, che nella proposta regolamentare mantengono le ponderazioni di favore attuali, inferiori al 100%.

**Numerosità e quota dell'attivo di sistema
delle banche con esposizioni interbancarie eccedenti**

	Normativa in vigore		Nuova proposta regolamentare					
			nessuna deroga		deroga per esposizioni fino a 75 mln		deroga per esposizioni fino a 150 mln	
	n	% attivo	n	% attivo	n	% attivo	n	% attivo
banche di credito cooperativo	3	0.0%	46	0.3%	4	0.0%	4	0.0%
banche popolari cooperative			2	5.5%	2	5.5%	2	5.5%
banche s.p.a.			8	2.4%	4	2.3%	4	2.3%
totale gruppi e banche non appartenenti a gruppi	3	0.0%	56	8.2%	10	7.8%	10	7.8%

Posto che, qualunque sia il livello della soglia fissato, le esposizioni interbancarie non potrebbero in ogni caso risultare superiori al patrimonio di vigilanza, la tav. 2 mostra che la struttura del sistema bancario italiano è tale per cui un'eventuale soglia di 75 milioni non modificherebbe il limite effettivo per un gran numero di piccole banche il cui patrimonio è comunque inferiore a tale soglia. Le banche che potenzialmente potrebbero essere penalizzate, in quanto dotate di un patrimonio di vigilanza compreso tra 75 e 150 milioni, sono 64 (46 bcc, 3 popolari, 15 spa).

**Numerosità e quota dell'attivo di sistema
per categoria e livello di patrimonializzazione delle banche**

	banche con patrimonio < 75 mln		banche con patrimonio < 150 mln		totale sistema	
	n	% attivo	n	% attivo	n	% attivo
banche di credito cooperativo	355	3,1%	401	4,6%	421	6,0%
banche popolari cooperative	13	0,1%	16	0,2%	37	16,6%
banche s.p.a.	44	0,4%	59	1,2%	106	77,4%
totale gruppi e banche non appartenenti a gruppi	412	3,7%	476	5,9%	564	100%

In sintesi, dunque, la presenza di una soglia in valore assoluto consentirebbe di attenuare l'impatto che la nuova ponderazione delle esposizioni interbancarie avrebbe sulle piccole banche. La scelta di una soglia più stringente di quella massima proposta dalla CRD II non risulterebbe penalizzante nell'immediato; tuttavia la scarsa rilevanza sistemica degli intermediari per i quali essa potrebbe potenzialmente risultare vincolante in futuro e, soprattutto, le distorsioni competitive che si potrebbero determinare nei confronti di altri intermediari comunitari rendono i benefici di una soglia più bassa trascurabili rispetto ai costi.

4.2 Le esposizioni intra-gruppo *cross-border*

I limiti alle esposizioni intra-gruppo inducono le componenti di un gruppo bancario a porre maggiore attenzione al loro equilibrio finanziario, costituendo per tempo riserve di liquidità adeguate e diversificate. Se da un lato ciò costituisce un beneficio, in quanto rende più robusta la struttura di bilancio della singola componente, dall'altro può determinare inefficienze nelle politiche di funding del gruppo: per quest'ultimo potrebbe essere più conveniente, infatti, approvvigionarsi attraverso un unico soggetto, conseguendo economie di scala e beneficiando di un potere di mercato maggiore, e poi ridistribuire i fondi agli altri soggetti. Inoltre, in caso di crisi di liquidità di un soggetto, un limite intra-gruppo potrebbe impedire il pronto sostegno finanziario da parte di altre componenti del gruppo, qualora ciò comporti il superamento del limite stesso.

In generale, i benefici di un limite alle esposizioni intra-gruppo supererebbero i costi qualora vi siano impedimenti alla piena trasferibilità delle risorse all'interno del gruppo; in tal caso il rischio delle attività complessivamente detenute non è condiviso e sopportato in ugual misura da tutti i soggetti e un limite proteggerebbe una componente del gruppo dai problemi che potrebbero insorgere altrove. Tale situazione si potrebbe presentare, in particolare, nel caso di gruppi *cross-border*, le cui componenti sono soggette a differenti giurisdizioni: ad esempio, un eventuale blocco del rimborso delle passività verso non residenti imposto dalle autorità locali potrebbe danneggiare la parte finanziatrice appartenente allo stesso gruppo residente in un altro paese. L'assenza di accordi tra le autorità nazionali sulle azioni coordinate da intraprendere e sulle modalità di ripartizione degli oneri di un eventuale intervento in caso di crisi, introduce elementi di rigidità alla piena fungibilità delle risorse all'interno del gruppo, rendendo più evidenti i benefici di un limite intra-gruppo.

Con riferimento all'ambito comunitario, nonostante l'esperienza della crisi in alcuni casi abbia dimostrato il contrario, è probabile che, in prospettiva, la più accentuata armonizzazione della regolamentazione finanziaria, il potenziamento dell'architettura di vigilanza in Europa e il nuovo *framework* per la gestione delle crisi transfrontaliere consentano un più elevato livello d'integrazione e una maggiore fungibilità del capitale ai gruppi con ramificazioni in più di uno stato membro; in tal caso i benefici del limite sarebbero contenuti in rapporto ai suoi costi.

In prospettiva, le stesse considerazioni potrebbero riguardare anche l'ambito dei paesi appartenenti al G20, grazie alle analoghe iniziative avviate dal Comitato di Basilea e dal Financial Stability Board; al momento, tuttavia, il grado di integrazione e di coordinamento tra le autorità di tali paesi sarebbe comunque inferiore a quello conseguibile in sede comunitaria, per cui rimarrebbero elevati i benefici di un limite applicabile alle componenti intragruppo non comunitarie ma residenti in uno dei paesi del G20. Ciò suggerirebbe di non estendere nell'immediato l'esenzione dal limite alle attività *cross-border* non comunitarie, ma piuttosto di attendere che la cooperazione internazionale manifesti pienamente i propri effetti.

Il fenomeno dei grandi rischi intra-gruppo *cross-border* è tuttavia molto limitato nel sistema bancario italiano. Esso potrebbe interessare, potenzialmente, i maggiori gruppi, che possiedono un'articolata presenza all'estero, e le 22 filiazioni di banche estere, 16 delle quali, tuttavia, hanno la casa madre nell'Unione Europea. Dalle informazioni disponibili, 3 banche italiane a fine 2009 segnalavano tra i grandi rischi esposizioni intra-gruppo *cross-border*, in un solo caso la controparte è insediata in un paese non comunitario (non G20).

4.3 Le esposizioni nei confronti degli enti territoriali

La normativa attualmente in vigore attribuisce una ponderazione di favore (20%) alle esposizioni nei confronti (o garantite da) enti territoriali degli stati membri dell'Unione Europea. Nella CRD II tale disposizione si conferma una discrezionalità nazionale.

Nel caso in cui tale opzione non fosse più esercitata e la ponderazione degli enti territoriali fosse portata al 100%, 3 banche presenterebbero esposizioni verso enti territoriali oltre i limiti. Per una di esse l'impatto sarebbe particolarmente rilevante, considerato che 6 posizioni supererebbero il limite prudenziale, per un ammontare di rischio complessivo pari a oltre 4 volte il patrimonio di vigilanza.

4.4 Le esposizioni rappresentate da garanzie e impegni con “rischio medio-basso”

La normativa attualmente in vigore consente di attribuire una ponderazione di favore (50%) alle esposizioni rappresentate da garanzie e impegni che presentano una probabilità medio-bassa di trasformarsi in esposizioni per cassa¹³. Nella CRD II tale disposizione si conferma una discrezionalità nazionale.

Le simulazioni effettuate¹⁴ indicano che, a fine 2009, la ponderazione del 100% avrebbe determinato il superamento del limite da parte di 5 banche (1 bcc e 4 banche spa).

4.5 Il nuovo limite per gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB

La normativa in vigore consente agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB di mantenere, fino al 31/12/2011, i grandi rischi entro il 40% del patrimonio di vigilanza. In assenza di proroghe al regime transitorio, entro quella data le esposizioni dovranno essere ricondotte entro il limite del 25%. Come per le banche, agli intermediari appartenenti a gruppi bancari continuerà ad applicarsi il limite individuale del 40%, purché a livello consolidato sia rispettato il limite del 25%.

L'armonizzazione del limite a quello previsto dalla normativa bancaria rappresenta un beneficio sotto il profilo concorrenziale. Il limite più basso, inoltre, migliorerebbe la stabilità dei singoli intermediari, per quanto i benefici sarebbero meno evidenti in termini di minor rischio sistemico rispetto al settore bancario, considerato che gli intermediari ex art. 107 TUB non raccolgono risparmio presso il pubblico e hanno dimensioni mediamente più contenute delle banche.

I costi della fine del regime transitorio, rappresentati dai maggiori limiti all'operatività nei confronti di controparti di grandi dimensioni, la cui domanda di credito non potrebbe essere interamente soddisfatta dal singolo intermediario, sarebbero piuttosto rilevanti. A fine 2009, 21 intermediari (dei 172 iscritti nell'elenco speciale) presentavano grandi rischi eccedenti il limite prudenziale del 40%. In particolare, 16 intermediari non appartenenti a gruppi bancari detenevano 32 grandi rischi superiori alla soglia; per essi il nuovo limite del 25%

¹³ Cfr. Banca d'Italia, Circ. 263, *Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche*, Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Allegato B.

¹⁴ La simulazione è stata effettuata selezionando i grandi rischi segnalati al 31/12/2009 con una ponderazione media della voce “garanzie rilasciate e impegni” pari o superiore al 50% e attribuendo loro una ponderazione del 100%.

determinerebbe un ampliamento dell'esposizione eccedente. Inoltre, la riduzione della soglia comporterebbe l'emergere di ulteriori 59 grandi rischi eccedenti (il cui ammontare è compreso tra il 25% e il 40% del patrimonio); complessivamente 44 intermediari (un quarto del totale) presenterebbero 102 esposizioni fuori limite (tav. 3).

Le esposizioni eccedenti spesso fanno capo a società di leasing o di factoring, le cui controparti – prevalentemente non finanziarie – hanno dimensioni più elevate della propria. In diversi casi vi è più di una esposizione eccedente il limite: in particolare 8 intermediari presentano più di 3 esposizioni superiori al 25% del patrimonio.

Tav. 3

Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale con grandi rischi eccedenti

	limite: 40%		limite: 25% (1)	
	n. intermediari	n. grandi rischi eccedenti	n. intermediari	n. grandi rischi eccedenti
individuali	16	32	39	91
appartenenti a gruppi	5	11	5	11
Totale	21	43	44	102

(1) 40% per intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari.

4.6 Le nuove ponderazioni per i grandi rischi delle SIM

La normativa vigente prevede uno schema di ponderazione dei grandi rischi delle SIM differente rispetto a quello delle banche e degli intermediari finanziari ex art. 107 TUB, che in alcuni casi potrebbe rivelarsi più favorevole¹⁵. L'armonizzazione delle norme, dunque, determinerebbe l'effetto positivo di eliminare le disparità concorrenziali tra diverse categorie di intermediari, ma potrebbe penalizzare le SIM. Attualmente la ponderazione mediamente applicata dalle SIM alle diverse categorie di controparti, tuttavia, non si discosta significativamente da quella delle banche e delle 107.

Il profilo della concentrazione del rischio delle SIM, nel complesso, non presenta particolari problematiche, posto che una sola SIM, delle 115 esistenti, a fine 2009 aveva grandi rischi eccedenti il limite.

Inoltre, se si considera che i grandi rischi delle SIM sono rappresentati per oltre i due terzi da esposizioni interbancarie, nei loro confronti potrebbe eventualmente trovare applicazione la deroga prevista per le banche di piccole dimensioni, discussa nel par. 4.1. La quasi totalità delle SIM, infatti, ha un patrimonio di vigilanza inferiore a 75 milioni. Avvalendosi della deroga, le esposizioni interbancarie delle SIM potrebbero arrivare a coprire l'intero ammontare del patrimonio di vigilanza. L'eventuale impatto di un incremento delle ponderazioni per le esposizioni interbancarie sarebbe pertanto contenuto anche per le SIM.

¹⁵ Banca d'Italia (2007), Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM, Capitolo 9, par. 3. In particolare, le ponderazioni previste per le SIM sono quelle della disciplina in materia di rischio di credito (Basilea II).

5 Riferimenti bibliografici

- Banca d'Italia, Circolare n. 263, [Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche](#), 3° aggiornamento.
- Banca d'Italia, Circolare n. 216, [Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'«Elenco Speciale»](#), 7° aggiornamento.
- Banca d'Italia (2007), [Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM](#).
- Banca d'Italia (2010), [Relazione sull'anno 2009](#).
- CEBS (2007), [First part of CEBS' technical advice to the European Commission on the review of the Large Exposures rules](#).
- CEBS (2008), [Second part of CEBS's technical advice to the European Commission on the review of the large exposures rules](#).
- Commissione Europea (2008), [Impact Assessment - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC as regards banks affiliated to central institutions, certain own funds items, large exposures, supervisory arrangements, and crisis management](#).